

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLINGIERI, MONNI e TESSITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1963

Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificatrice della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 gennaio 1952, n. 7, istituì la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza, con personalità giuridica di diritto pubblico.

Essa, però, non ha soddisfatto compiutamente le legittime aspettative del Foro, sicchè questo ed il Parlamento hanno meditato e discusso per risolvere consapevolmente i problemi ed i nuovi bisogni della classe forense mediante norme nuove e più appropriate agli interessi generali.

La categoria forense italiana, che conta circa 36 mila unità, ritiene in verità, insufficiente l'attuale disciplina della previdenza obbligatoria, e necessario dare a questa un ordinamento migliore, che renda più solido e stabile e più tranquillante il sistema previdenziale.

Non potendo rimanere insensibile lo Stato italiano a tali rivendicazioni dell'Avvocatura anzi per venire incontro ad esse, la Camera ed il Senato hanno approvato la legge del 25 febbraio 1963, n. 289 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 27 marzo 1963) che ha

modificato parzialmente la legge 8 gennaio 1952, n. 6, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Detta legge, però, pur migliorando quella precedente dell'8 gennaio 1952, non ha compiutamente composto e risolto i movimenti e le discussioni polemiche della classe forense, aventi di mira un ordinamento previdenziale più controllato nei principi, negli obiettivi e nei mezzi finanziari con nuova e migliore normativa giuridica, tenuto anche conto dell'Ordine del giorno proposto dal relatore senatore Berlingieri ed approvato all'unanimità in data 29 gennaio 1963 dalla Commissione di giustizia del Senato, in occasione della discussione e della approvazione della legge del 25 febbraio 1963, n. 289.

La 2^a Commissione invitava espressamente il Governo a predisporre un disegno di legge che tenesse conto, per quanto possibile, di quanto appresso:

- 1) ripristino dei contributi volontari;
- 2) abolizione della condizione della cancellazione dall'Albo al fine di ottenere la pensione a 65 anni di età;

3) cumulabilità delle pensioni statali con la pensione di cui al presente disegno di legge;

4) possibile conseguimento della pensione dopo 35 anni di iscrizione nell'Albo professionale e dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa, al compimento del 65° anno di età;

5) concessione di analogo trattamento, di cui è parola nell'articolo 25, agli avvocati e procuratori Alto-Atesini, i quali abbiano esercitato il diritto di ripozione, purchè questa sia stata richiesta entro un anno dal riacquisto della cittadinanza;

6) facoltà di riscattare gli anni di permanenza negli Albi professionali, non ancora coperti dalla iscrizione alla Cassa di previdenza.

In ottemperanza all'Ordine del giorno di cui sopra e per esaudire le giuste richieste della classe forense, si è compilato il presente nuovo disegno di legge al fine di regolare la previdenza e l'assistenza forense con normativa migliore e più organica, che non ha bisogno di particolare illustrazione, segnalandosi soltanto qui di seguito alcuni rilievi relativi a disposizioni che conferiscono risalto al miglioramento previdenziale ed assistenziale.

1) L'articolo 17, n. 7, della legge 8 gennaio 1962, n. 6, comprendeva fra le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa anche « i versamenti volontari degli iscritti ». Ed il successivo articolo 27 disponeva che « l'iscritto alla Cassa poteva eseguire detti versamenti volontari per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale ».

L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, ha abolito tali versamenti volontari considerati un controsenso, in quanto trasformerebbero la previdenza in un'assicurazione a tempo indeterminato a creerebbero delle disparità tra gli stessi iscritti.

In contrario, però, è legittimo rilevare che la diminuzione dei contributi volontari è in contrasto con evidenti criteri sociali ed economici, costituendo essi una consentita forma di previdenza volontaria.

La Cassa, che non ha fini speculativi, può offrire al volontario risparmio degli iscritti un premio più vantaggioso di quello degli altri Enti. Ed inoltre gli iscritti, mercè contributi volontari, potranno costituire per sè, o per i loro eredi, una rendita integrativa della pensione con diritto alla reversibilità, conservando sempre la facoltà di disporre del proprio capitale.

2) L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, va sostituito, in considerazione e del ripristino del versamento dei contributi volontari, che costituiranno entrate straordinarie per la Cassa, e della previsione, per fare fronte ai maggiori oneri della Cassa medesima, di eventuali entrate straordinarie e anche di eventuali contributi che il Governo potrebbe fare se si dovesse presentare fasi di disagio finanziario della Cassa di previdenza. Inoltre, fra le entrate sono compresi anche i contributi da parte dell'Istituto per le vendite giudiziarie determinati in misura annuale.

3) Inoltre vanno modificati il comma 2 ed i successivi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, apparendo necessario ritoccare in aumento la misura dei contributi rispettivi ad ogni grado di giurisdizione giudiziaria, amministrativa, tributaria o speciale.

4) L'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963 ha sostituito l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, ed ha disposto col 1° comma: « Il trattamento di pensione, se richiesto dal 65° anno al 69° anno di età, è subordinato alla cancellazione dall'Albo forense » Tale norma, in verità, trovò forti contrasti in sede di discussione dinanzi alla Commissione di giustizia del Senato, tanto da indurre il relatore senatore Berlingieri e gli onorevoli Componenti alla formulazione del n. 2 dell'Ordine del giorno su cennato del 29 gennaio 1963, col quale si auspicava l'abolizione della condizione della cancellazione dall'Albo al fine di ottenere la pensione al compimento del 65° anno di età.

Giova ricordare che l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1962, n. 6, espressamente disponeva che « non fosse subordinato alla

cancellazione dagli Albi forensi il trattamento di previdenza ».

Tale norma va ripristinata, sia per tutelare il decoro degli esercenti la professione forense, sia per metterli sul medesimo piano di altri professionisti i quali, pur pensionati da altre Amministrazioni, conservano tuttavia il diritto di iscrizione negli Albi e dell'esercizio dell'Avvocatura. Peraltro, i pensionati che dovessero continuare nella professione non sarebbero dei parassiti a carico della Cassa della previdenza perchè mentre questa non sopporterebbe alcun aggravio per la continuazione del loro esercizio professionale, gli stessi continuerebbero a versare alla Cassa di previdenza i contributi e le percentuali tassativamente indicati col vantaggio della Cassa medesima.

5) Alla stregua del n. 5 dell'Ordine del giorno della 2^a Commissione giustizia del Senato del 29 gennaio 1963, il 2° comma dell'articolo 25 della legge 25 febbraio 1963 resta così modificato: « Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori Alto-Atesini, che abbiano esercitato il diritto di riazione, purchè l'iscrizione in uno degli Albi professionali nazionali sia richiesta entro un anno dal riacquisto della cittadinanza ».

6) Riguardo al numero 3 del predetto Ordine del giorno, col quale si chiede la cumulabilità delle pensioni statali con quella della legge previdenziale forense, si ritiene necessaria la seguente modifica del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963: « Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della Previdenza sociale, con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale, e con le pensioni statali ». In tal modo resta chiarito esplicitamente il concetto che in detta norma sono comprese anche le pensioni statali.

7) L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, ha sostituito l'articolo 32 della legge 8 gennaio 1962, n. 6, al fine di consentire il conseguimento della pensione a quegli avvocati che avevano compiuto determina-

te età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1962, n. 6, ossia alla data di costituzione della Cassa nazionale di previdenza. E così il nuovo articolo 12 ai fini pensionistici, stabilisce diversi requisiti di iscrizione e di età alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1962, n. 6:

a) iscritti che a tale data fossero tra 30 e 40 anni, 25 anni di iscrizione alla Cassa e 65 anni di età;

b) quelli tra 40 e 50 anni, 20 anni di iscrizione e 65 di età;

c) e quelli che alla predetta data avessero compiuto 50 anni, 15 anni di iscrizione e 70 di età.

In proposito, giova ricordare che in quasi tutti i trattamenti di previdenza l'età pensionabile è fissata al massimo a 65 anni, e che gli avvocati sottopongono le proprie energie ad intenso logorio.

Di conseguenza; l'ordine del giorno approvato dalla onorevole Commissione di giustizia del Senato in data 29 gennaio 1963 ha auspicato la possibilità di conseguire la pensione al compimento del 65° anno di età, dopo 35 anni d'iscrizione nell'Albo professionale e dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa. Però, affinchè non resti frustrato l'auspicio di potere conseguire la pensione al compimento del 65° anno di età, e perchè la misura della pensione medesima sia adeguata alla proporzione del più elevato costo della vita, occorre modificare il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289. In tale modo, attraverso il riscatto degli anni mancanti, limitatamente a 5 anni, tutti gli avvocati anziani potranno maturare il diritto alla pensione al compimento del 65° anno di età.

Ciò è comprovato da quanto segue:

Per gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 1952 avevano superato gli anni 50, e che ai sensi del detto articolo 12 debbono compiere i 15 anni di iscrizione alla Cassa per maturare il diritto a pensione, si verificano le seguenti sperequazioni:

1) 51 anni nel 1962 più 15 anni di iscrizione alla Cassa = 66 anni nel 1967. Debbono attendere ancora 4 anni per arrivare ai

60 e continuare a pagare i relativi contributi senza usufruire del riscatto;

2) 52 anni nel 1952 più 15=67 anni nel 1967. Occorrono ancora 3 anni di attesa;

3) 53 anni nel 1962 più 15=68 anni nel 1967. Due anni ancora di attesa.

4) 54 anni nel 1962 più 15=69 anni nel 1967. Un anno ancora di attesa.

5) 55 anni nel 1962 più 15=70 anni nel 1967, quando finalmente potranno iniziare a percepire la pensione.

Tutti gli appartenenti a queste cinque categorie, che, attualmente non possono usufruire del riscatto, invece verranno a beneficiare di questo, rapportato a 5 anni mancanti.

Anche gli iscritti che nel 1952 avevano 56, 57, 58, 59, 60 anni compiranno i 70 anni dal 1963 al 1966, ma essi, riscattando secondo la legge attuale gli anni mancanti ai 15 da essa previsti, usufruirebbero della pensione al compimento del 70 anno di età.

Anche questi si gioverebbero della proposta modifica.

Per gli iscritti invece compresi fra i 40 ed i 50 anni nel 1952 per i quali occorrono 25 anni di iscrizione alla Cassa, la situazione si presenta così:

1) quelli che nel 1952 avevano 40 anni avranno, e cioè al compimento dei 20 anni di iscrizione alla Cassa, 60 anni. Dovranno perciò, ancora pagare ed attendere 5 anni per raggiungere i 65 anni previsti per la pensione;

2) quelli che avevano 41 anni nel 1952 ne avranno 61 nel 1972. Dovranno, perciò, attendere 4 anni per compiere i 65 anni;

3) e così anche per quelli che ne avevano 42, che dovranno attendere ancora 3 anni, quelli che ne avevano 43, che dovranno attendere ancora 2 anni, quelli che ne avevano 44 ancora 1 anno, e quelli, infine, che ne avevano 45, i quali nel 1972 compiendo i 65 anni potranno cominciare ad usufruire della pensione.

Restano quelli che nel 1952 avevano anni fra i 46 ed i 50.

Per questi, la pensione, secondo la legge attuale, non potrà conseguirsi a 65 anni. Ed infatti quelli che nel 1952 avevano 46 anni dovranno attendere il compimento dei 20 anni di iscrizione, e perciò matureranno il diritto a pensione nel 1972 e cioè a 66 anni.

Quelli che ne avevano 47 nel 1952 matureranno il diritto a 77 anni, e così quelli che ne avevano 48, 49 e 50 matureranno il diritto rispettivamente a 68, 69 e 70 anni.

Evidenti ragioni di equità e di giustizia suggeriscono a quest'ultima categoria il diritto al riscatto, limitatamente a 5 anni.

Così tutti potranno maturare, con il dovuto riscatto, come già previsto per altre categorie professionali, il diritto a pensione al compimento del 65° anno di età.

Nel caso, invece, di cui alla precedente lettera c), l'iscritto al compimento del 65° anno di età potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori a 5, versando alla Cassa di previdenza la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante, entro il termine perentorio di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi. Agli avvocati e procuratori che si troveranno nelle condizioni del presente articolo, viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 1.200.000 annue, comprensive della quota spettante a ciascuno iscritto alla Cassa di previdenza sul 50 per cento del conto generale previsto dal n. 2 dell'articolo 14, salvo, comunque, l'eventuale conguaglio alla fine di ciascuno esercizio. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori, che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Queste sono le fondate specifiche ragioni che certo indurranno gli onorevoli Senatori all'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sostituito dal seguente:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera *b*) dell'articolo precedente;

2) i contributi previsti dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

3) i contributi previsti dall'articolo 4 della stessa legge;

4) la percentuale prevista dall'articolo 5 della stessa legge;

5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;

6) i residui depositi per spese di cancelleria;

7) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

8) i redditi del patrimonio;

9) i versamenti volontari degli iscritti;

10) i contributi da parte dell'Istituto per le vendite giudiziarie, determinato in misura annuale;

11) eventuali contributi governativi ed altre eventuali entrate.

La Cassa potrà capitalizzare soltanto le entrate di cui al n. 5 integrate dalle quote di ripartizione attribuite agli attivi e le somme che saranno destinate a riserva, mentre dovrà distribuire annualmente tutte le altre entrate del conto generale ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è così modificato nel comma 2 e seguenti:

« La misura del contributo a la seguente:

1) davanti agli Uffici di Conciliazione L. 200

- 2) davanti alle Preture . . . L. 500
- 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado, alle Giunte provinciali amministrative . . . » 700
- 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello . . . » 800
- 5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette . . . » 1200
- 6) davanti alle altre Giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
- a) se di primo grado . . . » 700
- b) se di secondo grado od unico grado . . . » 900 »

Art. 3.

L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori può eseguirvi versamenti volontari per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le somme volontariamente versate, in caso di bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale dell'iscritto, senza che su di essi possa essere appor-

tata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa ».

Art. 4.

L'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di pensione, se richiesto al compimento del 65° anno di età, non è subordinato alla cancellazione dagli Albi forensi dell'iscritto, il quale continuerà a pagare durante l'esercizio professionale:

a) i contributi previsti dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

b) i contributi previsti dall'articolo 4 della stessa legge;

c) la percentuale di cui all'articolo 5 della predetta legge;

d) la percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile. Nel caso di reddito professionale in contestazione, la misura del 5 per cento, se superiore al minimo dovuto, sarà applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale, e con le pensioni statali.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto è deceduto anteriormente alla entrata in vigore alla presente legge, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo 14 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sostituito dal seguente:

« Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori Alto-Atesini, che abbiano eser-

citato il diritto di riopzione, purchè l'iscrizione in uno degli Albi professionali nazionali sia richiesta entro un anno dall'acquisto della cittadinanza italiana ».

Art. 6.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sono così modificati:

« Il diritto alla pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, nella ipotesi di cui alla precedente lettera *d*) si consegue al compimento del 65° anno di età, ferma restando ogni altra condizione.

In tale caso, l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori ai 10, per raggiungere 15 anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante, entro il termine perentorio di mesi tre dalla entrata in vigore della presente legge, salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi. Nel caso di cui alla precedente lettera *c*) l'iscritto, al compimento del 65° anno di età, potrà esercitare il diritto del riscatto degli anni mancanti, non superiori ai 5, versando alla Cassa nazionale di previdenza la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante, entro il termine perentorio di mesi tre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Agli avvocati e procuratori, che si troveranno nelle condizioni del presente articolo, sarà corrisposta la pensione non inferiore alla misura di lire 1.200.000 annue, comprensive della quota spettante a ciascuno iscritto alla Cassa di previdenza sul 50 per cento del conto generale previsto dal n. 2 dell'articolo 14, salvo, in ogni caso, l'eventuale conguaglio alla fine di ciascuno esercizio.

Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge ».